

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

Art. 38, comma 1, lettera m-ter del d. lgs. n. 163/2006

AMMINISTRAZIONE / ENTE APPALTANTE: COMUNE DI PERDIFUMO (SA).

Oggetto dell'appalto:

Intervento n. 47 della Deliberazione CIPE n. 8/2012 e n. progr. Cod. ISTAT 82 dell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 12.11.2010 - "Risanamento idrogeologico aree in frana, frazione Difesa, nel comune di Perdifumo (SA)"
Codice CIG 605974756A

Il sottoscritto
nato/a a il
residente nel Comune di; Prov
Via/Piazza
in qualità di
(titolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante)
dell'impresa;
con sede in
cod.fisc. ; partita IVA;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all'art.
76 del D.P.R. 445/2000.

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:

che non risultano iscritte nell'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara.

Data

FIRMA (*)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:

- a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
- b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
- c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
- d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di società o consorzi.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara)

Testo normativo:

Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 – S.O. n. 128) – Art. 19:

All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

«m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».